



Trasmessa esclusivamente via PEC

Spett.li
Provincia di LECCE
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e.p.c. **COMUNE DI TAVIANO**
protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

ASL Lecce Area Sud - SISP e SPESAL
sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
spesalsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESAGGIO
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

BRI.ECO. srl
brieco.srl@pec.it

OGGETTO: Proponente: BRI.ECO S.r.l. - D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, relativo ad impianto per il recupero di rifiuti inerti provenienti da opere di demolizioni o scavo, in zona industriale del Comune di Taviano (LE), ai Lotti n. 2a e 3a del Comparto 15 del P.I.P.
Trasmissione parere.

Rif. nota Provincia di Lecce prot. n. 20830 del 22.05.2024 - Convocazione CdS (prot. ARPA n. 43894 del 23.05.2024).

Con riferimento alla nota prot. ARPA Puglia n. 43894 del 23.05.2024 con la quale la Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica convoca la seduta di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno **18.06.2024**, si trasmettono le osservazioni per gli aspetti di competenza della scrivente Agenzia

La documentazione esaminata è quella pubblicata sul portale della Provincia di Lecce al seguente indirizzo: https://www.provincia.le.it/paur_brieco

Premesso che:

- questa Agenzia ha fornito, con nota prot. n. 87906 del 30.12.2021, il proprio parere di competenza sulla documentazione presentata e pubblicata sul portale della Provincia di Lecce in data 21.03.2019, con il quale si chiedeva di fornire chiarimenti ed integrazioni;
- il progettista ha inoltrato la documentazione integrativa, alla quale l'A.C. ha dato riscontro sollecitando un re-instradamento dell'istanza ed un inquadramento del procedimento



- amministrativo nell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e smi, concernente il PAUR, fermo restando la validità degli atti tecnici già proposti e dei pareri già acquisiti di amministrazioni ed enti territoriali;
- gli elaborati tecnici allegati all'istanza ai fini dell'ottenimento del PAUR ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 sono stati rivisti ed aggiornati dal progettista secondo le prescrizioni fornite nel precedente parere;
 - questa Agenzia ha fornito parere in data 26.06.2023 (prot. ARPA Puglia n. 46025/2023);
 - il progettista ha riscontrato in data 06.10.2023 alle ulteriori richieste inserite nel parere ARPA;
 - questa Agenzia ha fornito parere in data 15.11.2023 (prot. ARPA Puglia n. 75381/2023);
 - il progettista ha nuovamente riscontrato in data 27.12.2023 alle ulteriori richieste inserite nel parere ARPA;
 - questa Agenzia ha fornito parere in data 07.03.2024 (prot. ARPA Puglia n. 15166/2024).

Tutto ciò premesso, la presente valutazione si riferisce alla documentazione revisionata e trasmessa dalla Provincia di Lecce in data 16.04.2024. In particolare si riscontra al documento *BRI.ECO ALL_00 rev 6_RISPOSTE SINOTTICHE PARERE ARPA DEL 07.03.2024* rispettando e mantenendo il medesimo ordine numerico progressivo.

1. Relazione tecnica generale¹

- 1.4 Criticità superata: si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti in sede di conferenza di servizi. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di indicare con apposita cartellonistica il rifiuto stoccato nelle varie aree e il rispetto dei quantitativi massimi autorizzati;
- 1.8 Criticità superata.

2. Piano di Monitoraggio Ambientale²

- 2.1 Acque sotterranee: si prende atto di quanto riportato nella documentazione progettuale revisionata e si pongono, all'attenzione dell'Autorità Competente, le osservazioni che seguono:
- In linea di massima, i fori di monitoraggio, attrezzati a piezometro e adibiti alla sola osservazione delle acque sotterranee (e non ad altri usi), in condizioni di sufficiente conoscenza dell'ambiente geologico e delle modalità di deflusso sotterraneo, dovrebbero essere in numero minimo di tre (almeno uno a monte idrogeologico, almeno due a valle), situati a distanza adeguata rispetto al sito da osservare, attestati a profondità opportune tali da garantire la rappresentatività del campione da essi prodotto e la confrontabilità dei dati evinti dal campionamento. La posizione dei punti di osservazione dovrebbe assicurare la repentina individuazione di eventuali fenomeni di contaminazione causati dall'accidentale dispersione di sostanze indesiderate. Pertanto, non si esprime un giudizio, a priori, sulla disposizione proposta in Allegato U, almeno sino a quando tale soluzione non venga supportata da informazioni geologiche locali che comprendano le modalità di deflusso sotterraneo. In relazione alla profondità dei fori, si evidenzia come i piezometri debbano essere attestati ad una profondità sufficiente a garantire le operazioni di spurgo e il campionamento dinamico a basso flusso in ogni periodo dell'anno.

¹ Allegato A, rev. 6, *Relazione Tecnica Generale*

² Allegato N, rev.6, *Piano di Monitoraggio Ambientale*



In considerazione della soggiacenza dell'acquifero più superficiale e le possibili oscillazioni stagionali/annuali, si ritiene quanto meno opportuno inserire, tra i parametri da monitorare, anche la quota a cui si attesta la piezometrica con conseguente periodica ricostruzione della direzione di deflusso sotterraneo (che può variare a seconda delle stagioni).

Infine, si osserva come i punti di misura debbano essere costantemente nella disponibilità del Gestore del sito e dei soggetti preposti al controllo ambientale (per esempio, preferendo piezometri di proprietà a pozzi gestiti da terzi e adibiti ad altri usi), in quanto ciò potrebbe riverberarsi sui tempi e modalità di accesso e campionamento da parte degli organi di controllo in condizioni di urgenza.

Pertanto, si propone all'Autorità Competente di chiedere la realizzazione di un'adeguata rete di monitoraggio, progettata in considerazione del locale assetto geologico, i cui punti di misura siano costantemente nella disponibilità del Gestore e delle autorità di controllo.

2.3 Rifiuti in ingresso:

- Analisi obbligatorie: la Scrivente ritiene inadeguata la proposta di effettuare le analisi su carichi maggiori di 50 mc e conferma, come già precedentemente indicato, che sia necessario prevedere delle verifiche obbligatorie (almeno n. 2 all'anno) sui rifiuti in ingresso (scelti a campione su carichi significativi oltre i 30 mc) con lo scopo di verificare la correttezza dei dati riportati nei RdP forniti dai produttori di volta in volta. Si propone all'A.C. di valutare tale aspetto.

Inoltre il Proponente dichiara che i 2 campioni prelevati dai rifiuti per i controlli supplementari saranno *“uno consegnato al laboratorio di analisi ed uno conservato presso l'impianto e tenuto a disposizione per un periodo di un mese³”*. La Scrivente ritiene che un periodo congruo per la conservazione del campione tenuto presso l'impianto debba essere di almeno un anno, al fine di permettere eventuali controlli da parte degli organi preposti.

In riferimento alla procedura di gestione dei rifiuti per cui il Gestore abbia proceduto con le analisi supplementari (rifiuti posizionati nell'area di emergenza), si prende atto di quanto correttamente riportato a pag. 28 del PMC *“Il rifiuto quindi risulterà in attesa di ammissione presso l'impianto e se i risultati delle verifiche analitiche confermeranno la conformità del rifiuto lo stesso verrà preso in carico. Diversamente se i risultati delle verifiche analitiche rileveranno la non conformità del rifiuto, la ditta in qualità di nuovo detentore del rifiuto stesso, dovrà conferirlo presso altro idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento, con relativi oneri di compilazione dei registri di carico e scarico.”*. Tuttavia tale dichiarazione contrasta con quanto indicato a pagg. 26-27 e si chiede di uniformare la procedura eliminando la previsione per cui il carico non conforme venga restituito al produttore a seguito delle analisi condotte. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di indicare con apposita cartellonistica (nell'area di emergenza) e tenere separati i rifiuti risultati non conformi a seguito di analisi dai rifiuti in attesa dell'emissione del RdP.

³ Allegato N, rev.6, Piano di Monitoraggio Ambientale - pag. 27



3. Applicazione della disciplina EoW⁴

3.2 **Controlli supplementari:** Si rimanda a quanto indicato al punto 2.3 del presente parere.

3.3 **Elenco EER trattati:**

- Criticità non superata. Si chiede di uniformare tutta la tabella con le quantità di messa in riserva con le quantità massime trattabili riportate nella relazione generale (tab. 1 e tab. 3 della Relazione Tecnica Generale - All. A rev. 6)
- criticità superata, fermo restando quanto indicato al punto 1.4 del presente parere.

4. Studio d’Impatto Ambientale⁵

4.6 Criticità non superata; la tabella di cui al par. 1.3 a pag. 13 non è stata correttamente aggiornata come richiesto e si segnala, inoltre, che il rifiuto codice EER 17.09.04 è riportato due volte. Si chiede di allineare i dati i quali devono essere uguali in tutti gli elaborati prodotti.

5. Acque Meteoriche di Dilavamento⁶

Criticità superata. Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista sulle oscillazioni periodiche del tetto della falda e si rimarca il concetto secondo cui il letto della trincea disperdente debba essere attestato in posizione tale da garantire, nell’arco dell’anno, il rispetto di un adeguato franco di sicurezza.

Stante quanto su rappresentato, la valutazione tecnica positiva dell’Agenzia resta subordinata al rispetto dei principi e osservazioni sopra evidenziati.

Si ritiene necessario, pertanto, aggiornare la documentazione progettuale in ogni sua parte (riportando in copertina data di aggiornamento e numero di revisione), avendo cura di rendere tutti gli elaborati tra di loro coerenti.

Il Dirigente
Articolazione Pareri-Autorizzazioni
dott. geol. Oronzo Simone

Il GdL
dott.ssa sc. amb. Sabina Calogiuri
dott. ing. Riccardo Iennarelli

Titolario: 2.2.3

⁴ Allegato P1, rev. 6 - *Relazione disciplina End of Waste per materiali trattati con il DM 152/2022.*

⁵ Allegato B, rev.6 - *Studio d’Impatto Ambientale*

⁶ Allegato F - *Acque meteoriche di dilavamento*, rev. 5, Dicembre 2023; Tav.13, rev 4